Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 99

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 17 aprile 1969 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.550 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1969.
Concessioni in materia di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto interministeriale 31 luglio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 30 settembre 1968;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 25 febbraio 1969;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, comma secondo, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, numero 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709, per la urgente necessità della nostra industria di disporre delle materie prime indicate nel dispositivo;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, prorogate per ultimo con il decreto interministeriale 31 luglio 1968:

Concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Alcool etilico, da impiegare nella produzione della celluloide (con validità fino al 15 marzo 1969)	16 marzo 1969	15 settembre 1969
2. Bestiame bovino, carni e sottoprodotti della macellazione di bestiame bovino, freschi, refrigerati, congelati, per la confezione di prodotti in scatola, salati, affumicati o per altre lavorazioni (con validità fino all'11 marzo 1969)	12 marzo 1969	11 settembre 1969
3. Borato di calcio greggio, o borato di sodio e calcio greggio, per la fabbricazione di borace comune o di acido borico (con validità fino al 2 marzo 1969)	3 marzo 1969	2 settembre 1969
4. Budella secche e salate, per essere rilavorate (sgrassate, slimate, calibrate) e ridotte in budella cucite, mediante essiccazione, spaccatura, cucitura e risalatura ovvero in budella incollate su apposite forme ed essiccate (con validità fino al 31 marzo 1969)	1° aprile 1969	30 settembre 1969
5. Burro di cacao, per essere rilavorato, e cioè sottoposto a decantazione, purificazione e filtraggio (con validità fino al 17 marzo 1969)	18 marzo 1969	17 settembre 1969
6. Carrozzerie e/o parti staccate di carrozzeria, per essere modificate, finite e/o assemblate (con validità fino al 31 marzo 1969)	1° aprile 1969	30 settembre 1969
7. Caseina presamica, per la fabbricazione di galalite e di bottoni di galalite (con validità fino al 27 marzo 1969)	28 marzo 1969	27 settembre 1969
8. Ferro ed acciaio, laminati a caldo, in vergella o bordione, in rotoli o in matasse, e nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo, per la fabbricazione di: *a*) filo di ferro e di acciaio, del diametro fino a mm. 5, temperato o non, in rotoli o in barrette, eventualmente verniciate; *b*) piattina (nastrino), liscia o scanalata, ottenuta mediante laminazione a freddo, anche da filo, temperato o non, in rotoli o in barrette, con larghezza compresa tra mm. 0,75 e mm. 20 e spessore compreso tra mm. 0,35 e mm. 1,8; *c*) filo di acciaio laminato a U ottenuto da piattina di cui alla precedente lettera *b*) mediante sagomatura a freddo, temperato o non, in rotoli o in barrette (con validità fino al 26 marzo 1969)	27 marzo 1969	26 settembre 1969
9. Legname, per la costruzione di case prefabbricate (con validità fino al 21 marzo 1969)	22 marzo 1969	21 settembre 1969.
10. Macchine ed apparecchi, anche in pezzi finiti, per essere accoppiati e/o inseriti in istallazioni agevolate ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 717 (con validità fino al 14 marzo 1969)	15 marzo 1969	14 settembre 1969
11. Ottone in pani, per la fabbricazione di semilavorati (barre, tubi, fili, vergella, profilati, ecc.) (con validità fino al 21 marzo 1969)	22 marzo 1969	21 settembre 1969
12. Pannello di cacao, per essere polverizzato e sottoposto a speciale trattamento di inscurimento (con validità fino al 24 marzo 1969)	25 marzo 1969	24 settembre 1969
13. Paraffina, per la fabbricazione di fiammiferi (con validità fino al 14 marzo 1969)	15 marzo 1969	14 settembre 1969
14. Uva secca (uva sultanina), da impiegare nella fabbricazione di prodotti dolciari da forno (panettoni, cakes, biscotti di vario tipo) (con validità fino al 27 marzo 1969)	28 marzo 1969	27 settembre 1969

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1969

Il Ministro per il commercio con l'estero
V. COLOMBO

Il Ministro per le finanze
REALE

(3430)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1969.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'« Ente autonomo mostre piacentine », con sede in Piacenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1693, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo denominato « Ente autonomo mostre piacentine », con sede in Piacenza, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 13 aprile 1967, riguardante la nomina, per un triennio, del consiglio generale dell'ente;

Vista la lettera 15 febbraio 1969, n. 3433, con la quale il Ministero degli affari esteri ha designato, quale proprio rappresentante nel predetto consiglio, il dott. Pio Lo Savio, in sostituzione del consigliere Lorenzo Tozzoli, destinato all'estero;

Decreta:

Il dott. Pio Lo Savio è nominato membro effettivo del consiglio generale dell'ente autonomo denominato: « Ente autonomo mostre piacentine », con sede in Piacenza, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri, in sostituzione del consigliere Lorenzo Tozzoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1969

Il Ministro: TANASSI

(3279)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1969.

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o col suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale 1787 in data 7 marzo 1968, col quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche per il Trentino-Alto Adige la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Vista la lettera n. 6330 del 7 dicembre 1968, con la quale il provveditorato alle opere pubbliche per il Trentino-Alto Adige ha dato comunicazione che la reggenza della ragioneria regionale dello Stato di Trento è stata affidata al dott. Vincenzo Guercio in sostituzione del dott. Severino Galli collocato a riposo;

Ritenuto che in conseguenza quest'ultimo deve essere sostituito nell'incarico di membro della suddetta commissione regionale di vigilanza con l'attuale reggente della ragioneria regionale dello Stato di Trento;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Guercio, reggente la ragioneria regionale dello Stato di Trento, è nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Trentino-Alto Adige in sostituzione del dott. Severino Galli.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1969

Il Ministro: MANCINI

(3244)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1969.

Sostituzione del segretario della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Veneto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o col suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 5334 del 29 luglio 1966, con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche per il Veneto la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Vista la nota n. 446 del 9 gennaio 1969, con la quale il provveditorato alle opere pubbliche di Venezia ha segnalato la necessità di sostituire, per esigenze di servizio, il segretario della predetta commissione regionale di vigilanza, dott. Gottardo Carletto, con il dottor Armando Rebecchi, direttore di sezione;

Decreta:

Il dott. Armando Rebecchi, direttore di sezione in servizio presso il provveditorato alle opere pubbliche di Venezia, è nominato segretario della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Veneto, in sostituzione del dott. Gottardo Carletto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1969

Il Ministro: MANCINI

(3246)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1969.

Sostituzione del presidente della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per gli Abruzzi.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o col suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 7024 in data 20 novembre 1965, con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di L'Aquila la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Vista la lettera n. 89 in data 8 gennaio 1969, con la quale il provveditore alle opere pubbliche di L'Aquila ha comunicato che il presidente della corte di appello degli Abruzzi ha designato presidente della commissione regionale di vigilanza succitata, il dott. Bruno Fracassi, in sostituzione del dott. Cesare De Felice, collocato a riposo;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il presidente di sezione della corte di appello degli Abruzzi, dott. Bruno Fracassi, designato dal presidente della corte stessa, è nominato presidente della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per gli Abruzzi, in sostituzione del dott. Cesare De Felice.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1969

Il Ministro: MANCINI

(3245)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1969.

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura designate a proporre i componenti del collegio consultivo dei periti doganali.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 443, col quale è stato modificato l'art. 5 del testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330, successivamente modificato;

Visto il proprio decreto 28 marzo 1966 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 aprile 1966, n. 83;

Decreta:

Articolo unico.

Le seguenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Repubblica sono designate — per il triennio 1° gennaio 1970-31 dicembre 1972 — a proporre, due per ciascuna, i nominativi di persone aventi distinta competenza in materia industriale, agricola e commerciale, tra le quali, a norma dell'art. 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 443, verranno scelti nove delegati effettivi e tre supplenti che saranno chiamati a far parte del collegio consultivo dei periti doganali:

Bari - Bologna - Cagliari - Firenze - Genova - Milano - Napoli - Palermo - Roma - Torino - Trieste - Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1969

Il Ministro: V. COLOMBO

(3249)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1969.

Nomina dei rappresentanti dei profughi e rimpatriati in seno alla commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Molise.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto ministeriale n. 3017 del 13 maggio 1966, con il quale venne istituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Campobasso la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 389, recante norme di modifica al citato decreto n. 655 del 23 maggio 1965, a termini del quale, per le attività inerenti alla sistemazione alloggiativa delle categorie dei profughi e rimpatriati, devono far parte della predetta commissione regionale di vigilanza, in luogo dei componenti indicati al n. 6 dell'art. 20 del decreto stesso, tre rappresentanti delle categorie interessate designati dal prefetto della provincia del capoluogo di regione;

Viste le designazioni effettuate dal prefetto della provincia di Campobasso con nota del 30 dicembre 1968, n. 3769;

Decreta:

I signori Busico Antonio, Camposarcuno Primiano, Dattoli Giuseppe, rappresentanti della categoria dei profughi e rimpatriati designati dal prefetto della provincia di Campobasso, sono chiamati a far parte della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare istituita presso il provveditorato alle opere pubbliche per il Molise, per le attività inerenti alla sistemazione alloggiativa delle suddette categorie, in luogo dei componenti indicati al n. 6 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1969

Il Ministro: MANCINI

(3248)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1969.

Declassificazione dalle provinciali di un tratto di strada in provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 244 del 19 aprile 1968, con la quale l'amministrazione provinciale di Perugia ha chiesto la declassificazione a comunale del tratto di strada provinciale compreso tra via della Rocca (entro l'abitato di Bastia) e la nuova statale n. 75, facente parte della provinciale « Bastia-Torgiano-Pontenuovo »;

Visto il voto n. 1336 del 17 settembre 1968, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto che il suddetto tratto di strada possa essere declassificato da provinciale a comunale ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Considerato che il suddetto tratto di strada possa essere declassificato da provinciale a comunale ai sensi dell'art. 12 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, il tratto di strada provinciale « Bastia-Torgiano-Pontenuovo » compreso tra l'inizio della strada stessa in corrispondenza di via della Rocca, nell'interno dell'abitato di Bastia e l'innesto con la nuova strada statale n. 75, è declassificato da provinciale a comunale entrando a far parte del novero delle strade del comune di Bastia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1969

Il Ministro: MANCINI

(3242)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1969.

Declassificazione a comunale di una strada in provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 1275 del 15 luglio 1968, con il quale la giunta provinciale di Chieti ha deliberato di chiedere la declassificazione del tratto di strada provinciale « via Felice Lonzi » in comune di Castiglione Messer Marino, che ha inizio dall'incrocio della strada statale n. 86 e termina al fabbricato Colaneri, della lunghezza di chilometri 0+208 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto n. 176 del 14 gennaio 1969, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che la strada in parola possa essere declassificata a strada comunale;

Ritenuto che la strada suindicata può, pertanto, essere declassificata da provinciale a comunale ai sensi dello art. 12 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, il tratto di strada « via Felice Lonzi » cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed entra a far parte dell'elenco delle strade del comune di Castiglione Messer Marino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1969

Il Ministro: MANCINI

(3239)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1969.

Iscrizione dell'Associazione produttori ortofrutticoli, con sede in Forlì, nell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sull'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizzazioni di produttori ortofrutticoli che, in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in un apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Viste la domanda in data 26 gennaio 1968 con la quale l'Associazione produttori ortofrutticoli - A.P.O., con sede in Forlì, via P. Maroncelli n. 14, ha chiesto di essere iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la documentazione che, a corredo della domanda, la predetta associazione ha prodotto, a termine dell'art. 2 del citato regolamento di esecuzione n. 165 del 1968, con lettera del 19 giugno 1968;

Visto il parere di massima espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Forlì con foglio n. 11613/4 del 16 luglio 1968;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli istituito con l'art. 3 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Considerato che l'associazione richiedente è in possesso dei requisiti contemplati dalla richiamata legge n. 622 del 1967, nonchè di quelli prescritti dal citato regolamento di esecuzione, per poter fruire dei benefici previsti dalla predetta legge;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nell'Associazione produttori ortofrutticoli - A.P.O., con sede in Forlì, via P. Maroncelli n. 14, dei requisiti prescritti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal regolamento di esecuzione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della predetta legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1969

Il Ministro: VALSECCHI

(3281)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1969.

Iscrizione dell'Associazione fra produttori ortofrutticoli della IV zona, con sede in Verona, nell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sull'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizzazioni di produttori ortofrutticoli che, in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in un apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Viste la domanda in data 28 ottobre 1968, con la quale l'Associazione produttori ortofrutticoli della IV zona, con sede in Verona, via A. Locatelli n. 1, ha chiesto di

essere iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la documentazione che, a corredo della domanda, la predetta associazione ha prodotto a termine dell'art. 2 del citato regolamento di esecuzione n. 165 del 1968;

Visto il parere di massima espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Verona con foglio numero 15881 dell'8 novembre 1968;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli istituito con l'art. 3 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Considerato che l'associazione richiedente è in possesso dei requisiti contemplati dalla richiamata legge n. 622 del 1967, nonchè di quelli prescritti dal citato regolamento di esecuzione, per poter fruire dei benefici previsti dalla predetta legge;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nell'Associazione fra produttori ortofrutticoli della IV zona, con sede in Verona, via A. Locatelli n. 1, dei requisiti prescritti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal regolamento di esecuzione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della predetta legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1969

Il Ministro: VALSECCHI

(3282)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1969.

Nomina del presidente, del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci della Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici approvato col decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, n. 531, ed in particolare gli articoli 7, 8 e 12 dello statuto medesimo;

Visto il proprio decreto in data 19 novembre 1965, con il quale sono stati nominati, per la durata di un triennio, gli organi di amministrazione e di controllo della cassa medesima;

Visto l'esito delle elezioni per la designazione del presidente, dei membri del consiglio di amministrazione e di un membro del collegio dei sindaci, da parte della assemblea dei soci della cassa in data 10 ottobre 1968, quale risulta dal verbale delle operazioni elettorali che la cassa stessa ha comunicato con la nota n. 162/123 del 28 ottobre 1968;

Visto il fonogramma n. 11 del 29 gennaio 1969, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha designato il proprio rappresentante in seno al collegio dei sindaci della cassa sopra citata;

Ritenuto di procedere alla ricostituzione degli organi di amministrazione e di controllo della Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici, scaduti per decorso triennio;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Oreste Biancoli è nominato presidente della Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici.

Art. 2.

Il consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Guidi di Bagno Ferdinando, Levi Paolo, Perrini Alberto e Saitta Achille, designati, mediante elezioni dalla assemblea dei soci.

Art. 3.

Il collegio dei sindaci della Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici, è composto dai seguenti membri:

Angeli Siro, designato, mediante elezioni, dall'assemblea dei soci;

De Virgilio dott. Corrado, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Gallinari dott. Vincenzo, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(3277)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1969.

Iscrizione dell'Associazione fra produttori di frutta secca della Sicilia, con sede in Agrigento, nell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sull'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizzazioni di produttori ortofrutticoli che, in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in un apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Viste la domanda in data 30 ottobre 1968, con la quale l'Associazione fra produttori di frutta secca della Sicilia, con sede in Agrigento, via Picone n. 6-*A*, ha chiesto di essere iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la documentazione che, a corredo della domanda, la predetta associazione ha prodotto a termine dell'art. 2 del citato regolamento di esecuzione n. 165 del 1968;

Visto il parere di massima espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Agrigento con foglio numero 32082 dell'11 dicembre 1968;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli istituito con l'art. 3 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Considerato che l'associazione richiedente è in possesso dei requisiti contemplati dalla richiamata legge n. 622 del 1967, nonchè di quelli prescritti dal citato regolamento di esecuzione, per poter fruire dei benefici previsti dalla predetta legge;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nell'Associazione fra produttori di frutta secca della Sicilia, con sede in Agrigento, via Picone n. 6-*A*, dei requisiti prescritti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della predetta legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1969

Il Ministro: VALSECCHI

(3283)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1969.

Declassificazione dalle provinciali di un tratto di strada in provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 329 del 13 maggio 1968, con la quale l'amministrazione provinciale di Perugia ha chiesto la declassificazione a comunale del tratto di strada: « Pontevalleceppi-strada statale Tiberina » facente parte della strada provinciale « Collestrada-Sant'Egidio »;

Visto il voto n. 1340 del 17 settembre 1968, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto che il suddetto tratto di strada possa essere declassificato da provinciale a comunale, ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Considerato che il suddetto tratto di strada possa essere declassificato a comunale ai sensi dell'art. 12 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, il tratto della strada « Collestrada-Sant'Egidio » con diramazione per Pontevalleceppi e per la strada provinciale Ripa compreso tra « Pontevalleceppi e la strada statale Tiberina » (3-*bis*), è declassificato da provinciale a comunale entrando a far parte del novero delle strade comunali di Perugia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1969

Il Ministro: MANCINI

(3240)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1969.

Declassificazione a comunale di un tratto di strada in provincia di Terni.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 130 del 29 maggio 1967, con la quale l'amministrazione provinciale di Terni ha chiesto la declassificazione a comunale del tratto di strada provinciale « Terni-Stroncone » compreso tra il ponte di San Valentino fino al bivio con la comunale di Valle Cupa;

Visto il voto n. 1161 del 17 settembre 1968, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto che il suddetto tratto di strada possa essere declassificato a comunale ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Considerato che la suddetta strada possa essere declassificata a comunale ai sensi dell'art. 12 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è declassificato a comunale il tratto di strada provinciale « Terni-Stroncone », compreso tra il ponte San Valentino ed il bivio della strada comunale Valle Cupa, entrando a far parte del novero delle strade comunali del comune di Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1969

Il Ministro: MANCINI

(3243)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1969.

Iscrizione dell'Associazione economica fra produttori del Veneto medio orientale, con sede in Venezia, nell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sull'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizzazioni di produttori ortofrutticoli che, in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in un apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Viste la domanda in data 21 ottobre 1968, con la quale l'Associazione economica fra produttori ortofrutticoli del Veneto medio orientale, con sede in Venezia, Santa Croce n. 598/*b*, ha chiesto di essere iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la documentazione che, a corredo della domanda, la predetta associazione ha prodotto a termine dell'art. 2 del citato regolamento di esecuzione n. 165 del 1968;

Visto il parere di massima espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Venezia con foglio numero 23109/19 del 5 novembre 1968;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli istituito con l'art. 3 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Considerato che l'associazione richiedente è in possesso dei requisiti contemplati dalla richiamata legge n. 622 del 1967, nonchè di quelli prescritti dal citato regolamento di esecuzione, per poter fruire dei benefici previsti dalla predetta legge;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nell'Associazione economica fra produttori ortofrutticoli del Veneto medio orientale, con sede in Venezia, Santa Croce n. 598/*b*, dei requisiti prescritti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal regolamento di esecuzione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della predetta legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1969

Il Ministro: VALSECCHI

(3284)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1969.

Nomina del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 100, sulla istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e, in particolare, gli articoli 8 e 13 della legge medesima concernenti la composizione e la nomina rispettivamente del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci della cassa predetta;

Visto il proprio decreto in data 16 dicembre 1964, con il quale sono stati costituiti, per la durata di un quadriennio, gli anzidetti organi della cassa;

Visto l'esito delle elezioni dei rappresentanti degli iscritti nel consiglio di amministrazione e nel collegio dei sindaci della cassa sopra citata, da parte del comitato dei delegati nella riunione del 28 novembre 1968, quale risulta dal verbale della riunione medesima rimesso dall'ente con la nota n. 6730/68 del 19 dicembre 1968;

Viste le designazioni effettuate dalle amministrazioni statali interessate;

Ritenuto di procedere alla ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti, scaduti per decorso quadriennio;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti, è costituito dai seguenti membri:

Botta Giovanni, Davanzo Luciano, Sassorossi Angiolo, Benini Nando, Moro Visconti Giancarlo, Ramenghi Giorgio, Cappelli Vincenzo e Piccari Luigi, eletti dal comitato dei delegati;

Lenzi prof. Romolo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

Il collegio dei sindaci della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti, è costituito dai seguenti membri:

Sgarlata dott. Gaetano, membro effettivo con funzioni di presidente e Ruggiero Carlucci dott.ssa Carmela, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Condorelli dott. Salvatore, membro effettivo e De Marco dott.ssa Maria Rosaria, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Perticone dott. Giacomo, membro effettivo e Grossi dott. Pier Francesco, membro supplente, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;

Rosina Fulvio e Cucchiani Giovanni, membri effettivi e Crudo Antonio, membro supplente, eletti dal comitato dei delegati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(3276)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1969.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del Flumendosa.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto-legge 17 maggio 1946, n. 498, col quale venne costituito l'Ente autonomo del Flumendosa;

Visto lo statuto di detto ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1950;

Vista la legge 1° luglio 1952, n. 362, che ha arrecato, tra l'altro, modificazioni alla composizione del consiglio di amministrazione dell'ente in parola;

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1968, n. 2210, col quale è stato costituito il consiglio di amministrazione dello stesso ente, per il quadriennio 3 novembre 1967-2 novembre 1971, chiamandone a far parte, in rappresentanza dei consorzi riuniti di bonifica della Sardegna meridionale, il dott. Emilio Pilloni;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 10035 del 15 gennaio 1969;

Decreta:

Con decorrenza dalla data del presente decreto e fino al 2 novembre 1971 il perito agrario Luigi Minerba è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del Flumendosa, in sostituzione del dott. Emilio Pilloni, dimissionario.

Roma, addì 3 aprile 1969

Il Ministro: MANCINI

(3404)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Annullamento di decreto concernente il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcune zone in comune di Este.

Con decreto 31 dicembre 1968, n. 2802 del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze, è stato annullato il decreto interministeriale 23 maggio 1957, n. 1759, concernente il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di alcune zone ricadenti nel comune di Este, segnate in catasto al foglio 3°, mappali 15, 35, 48, 59 *a*, 59 *c* e 62 per complessivi Ha. 0.42.05.

(3166)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Roma ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Roma n. 6656 del 27 febbraio 1969, l'Università di Roma è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 500.000, disposta in suo favore dalla signora Caterina Milana, allo scopo di integrare il capitale della borsa di studio annuale « Caterina Milana ».

(3157)

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo ginnasio statale « Grattoni » di Voghera ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Pavia n. 7008 del 1° marzo 1969, il preside del liceo ginnasio statale « Grattoni » di Voghera, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dal dott. Federico Barbieri la somma di L. 500.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « prof. D. Timoteo M. Preti ».

(3158)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa « Cassa mutua di sovvenzioni fra impiegati della società Terni », con sede in Terni.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 marzo 1969, la società cooperativa « Cassa mutua di sovvenzioni fra impiegati della società Terni », con sede in Terni, costituita per rogito Contessa in data 9 giugno 1898, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giorgio De Giorgis.

(3257)

Scioglimento della società cooperativa agricola fra assegnatari di Filetta, con sede in Sorano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 marzo 1969, la società cooperativa agricola fra assegnatari di Filetta, con sede in Sorano (Grosseto), costituita per rogito Abbate in data 29 dicembre 1953, repertorio 1243, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Luigi Lazzeri.

(3258)

Scioglimento della società cooperativa di manovalanza « L'Ausiliaria », con sede in La Spezia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 marzo 1969, la società cooperativa di manovalanza « L'Ausiliaria », con sede in La Spezia, costituita per rogito Federici in data 20 dicembre 1955, repertorio 33660, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Boraschi Luciano.

(3259)

Scioglimento della società cooperativa « La Rinascita » fra tecnici e lavoratori ex combattenti, con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 marzo 1969, la società cooperativa « La Rinascita » fra tecnici e lavoratori ex combattenti, con sede in Roma, costituita per rogito Caporrini in data 18 luglio 1944, repertorio 21128, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Curci Italo.

(3260)

Scioglimento della società cooperativa di consumo fra contadini, con sede in Filottrano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 marzo 1969, la società cooperativa di consumo fra contadini, con sede in Filottrano (Ancona), costituita per rogito Costantini in data 12 novembre 1949, repertorio 5141, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Umberto Trevi.

(3261)

Scioglimento della società cooperativa « Latteria di Perazza di Alleghe », con sede in Perazza di Alleghe

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 marzo 1969, la società cooperativa « Latteria di Perazza di Alleghe », con sede in Perazza di Alleghe (Belluno), costituita per rogito Polacco in data 28 maggio 1888, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Renato Renon.

(3262)

Scioglimento della società cooperativa « Co.Lav.Oss. », con sede in Domodossola

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 marzo 1969, la società cooperativa « Co.Lav. Oss. » - Cooperativa di produzione e lavoro, trasporti, appalti e facchinaggio in genere tra lavoratori ossolani, con sede in Domodossola (Novara), costituita per rogito Laurini in data 20 settembre 1950, repertorio 2545, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Ermanno Canuto.

(3264)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

n. A-202 del 6 marzo 1969, relativa alle prestazioni di garanzie bancarie passive.

(3287)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Agrigento

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1576 in data 28 marzo 1969, è stata prorogata fino al 30 giugno 1969 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Agrigento ed il dott. Corrado Romeo è stato confermato commissario governativo dell'istituto stesso per il periodo 1° aprile-30 giugno 1969.

(3160)

Conferma del commissario governativo per la gestione straordinaria della sezione autonoma zolfatai, istituita presso l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Agrigento.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2192 in data 28 marzo 1969, il dott. Corrado Romeo, commissario governativo dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Agrigento, è stato confermato fino al 30 giugno 1969, commissario governativo per la gestione straordinaria della Sezione autonoma zolfatai, istituita presso l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Agrigento.

(3161)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LE MARCHE

Approvazione del piano di zona del comune di Macerata

Con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche delle Marche in data 21 febbraio 1969, n. 4403, è stato approvato il piano delle zone per lo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Macerata ai sensi e per gli effetti della legge 10 aprile 1962, n. 167.

(3270)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1969, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 315, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto dal sig. Ronchitelli Giuseppe, direttore di 1ª classe delle direzioni provinciali del Tesoro, avverso il decreto ministeriale 18 dicembre 1964, con il quale sono state conferite promozioni a ispettore generale dei servizi provinciali del Tesoro.

(3286)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 72

Corso dei cambi del 16 aprile 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	628,16	627,10	627,30	627,02	627,10	627,92	627 —	627,02	627,92	627,20
$ Can.	583,20	582,50	582,75	582,50	583 —	583,20	582,35	582,50	583,20	582,80
Fr. Sv.	145,17	144,85	144,80	144,835	144,875	144,99	144,80	144,835	144,99	144,85
Kr. D.	83,46	83,30	83,30	83,295	83,55	83,43	83,27	83,295	83,43	83,35
Kr. N.	87,95	87,85	87,90	87,84	87,95	87,95	87,82	87,84	87,95	87,90
Kr. Sv.	121,59	121,40	121,48	121,40	121,50	121,51	121,38	121,40	121,51	121,45
Fol.	172,75	172,60	172,65	172,59	173,04	172,72	172,58	172,59	172,72	172,60
Fr. B.	12,50	12,48	12,487	12,4825	12,45	12,48	12,4825	12,4825	12,48	12,48
Franco francese	126,66	126,45	126,50	126,46	126,40	126,61	126,47	126,46	126,61	126,50
Lst.	1504,45	1502,25	1502,90	1502,20	1502,50	1504,65	1502,10	1502,20	1504,65	1502,50
Dm. occ.	156,07	155,90	155,91	155,87	155,95	155,98	155,87	155,87	155,98	155,95
Scell. Austr.	24,27	24,25	24,25	24,2425	24,25	24,27	24,245	24,2425	24,27	24,27
Escudo Port.	22,10	22,05	22,05	22,07	22,12	22,08	22,075	22,07	22,08	22,05
Peseta Sp.	8,99	8,95	8,98	8,9775	9 —	8,98	8,98	8,9775	8,98	8,98

Media dei titoli del 16 aprile 1969

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	104,475
Redimibile 3,50 % 1934	100,375
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,975
» 5 % (Ricostruzione)	96,95
» 5 % (Riforma fondiaria)	96 —
» 5 % (Città di Trieste)	96,125
» 5 % (Beni Esteri)	95,775
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	100,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,15
» » » 5,50 % 1976	100,10
» » » 5 % 1977	99,175
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 aprile 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	627,01
1 Dollaro canadese	582,425
1 Franco svizzero	144,817
1 Corona danese	83,282
1 Corona norvegese	87,83
1 Corona svedese	121,39
1 Fiorino olandese	172,585
1 Franco belga	12,482
1 Franco francese	126,465
1 Lira sterlina	1502,15
1 Marco germanico	155,87
1 Scellino austriaco	24,247
1 Escudo Port.	22,072
1 Peseta Sp.	8,979

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 29 gennaio 1968 al 4 febbraio 1968

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	zero	zero	zero	zero	1.068	3.851
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	15.507	13.400	14.507	15.507	17.155	41.871
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 %	7.797	3.656	1.251	7.797	5.780	20.421
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	4.125	938	2.660	4.125	4.658	24.296
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % .	3.045	938	2.045	3.045	4.693	26.871
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % .	1.749	938	1.307	1.749	4.735	29.961
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	1.101	938	938	1.101	4.756	31.506
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % .	938	989	938	938	4.777	33.051
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	938	1.210	938	938	4.868	39.746
	24	8. superiore al 43 %	938	1.686	938	938	5.064	54.166
		III. altri:						
		a latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % .	3.187	zero	1.722	3.187	3.720	20.546
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	2.107	zero	1.107	2.107	3.755	23.121
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % . .	811	zero	369	811	3.797	26.211
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % . . .	163	zero	zero	163	3.818	27.756
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % .	zero	51	zero	zero	3.839	29.301
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero	272	zero	zero	3.930	35.996
	35	7. superiore al 43 %	zero	748	zero	zero	4.126	50.416

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paes Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*) (*m*) (*n*)	zero	zero	zero	zero	zero	5.484
	41	2. altri (*m*)	6.859	2.718	313	6.859	4.842	16.671
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 % .	2.851	7.276	zero	6.437	3.765	15.595
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 % .	2.851	7.276	zero	6.437	4.569	24.391
	43	3 superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.049	39.641
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	3.482	67.390
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*d*) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno ed avente un tenore in peso di materie grasse:						
	71	1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11 % (*s*) . . .	15.507	13.400	14.507	15.507	17.155	27.500
	73	2. superiore al 14,50 % ed inferiore o uguale al 15,50 % (*s*) . .	15.507	13.400	14.507	15.507	17.155	30.000
	75	3. superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 18 % (*s*) .	15.507	13.400	14.507	15.507	17.155	31.875
	78	4. superiore al 23 % ed inferiore o uguale al 24 % (*s*)	15.507	13.400	14.507	15.507	17.155	33.125
	48	b. altri	15.507	13.400	14.507	15.507	17.155	41.871
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	3.187 (*g*)	zero (*g*)	1.722 (*g*)	3.187 (*g*)	3.720 (*g*)	20.546 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % . .	2.107 (*g*)	zero (*g*)	1.107 (*g*)	2.107 (*g*)	3.755 (*g*)	23.121 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % . .	811 (*g*)	zero (*g*)	369 (*g*)	811 (*g*)	3.797 (*g*)	26.211 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	163 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	163 (*g*)	3.818 (*g*)	27.756 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % . .	zero (*g*)	51 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	3.839 (*g*)	29.301 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero (*g*)	272 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	3.930 (*g*)	35.996 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	zero (*g*)	748 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	4.126 (*g*)	50.416 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.859 (*g*)	2.718 (*g*)	313 (*g*)	6.859 (*g*)	4.842 (*g*)	16.671 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 % . . .	2.664	1.509	983	2.664	9.949	25.891
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.174	44.641
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	6.607	72.390

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)(*i*)	95.138 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)(*i*)	79.282 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)(*i*)	79.282 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz ed Appenzell, aventi un tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi (*t*):						
		I. in forme standard (*o*) e di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	04 34	a. uguale o superiore a 107,5 U.C. ed inferiore a 132 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	07 35	b. uguale o superiore a 132 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
		II. in pezzi condizionati sotto vuoto:						
		a. con la crosta almeno da un lato, di un peso netto uguale o superiore a 450 gr ed un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	08 37	1. uguale o superiore a 135,5 U.C. ed inferiore a 160 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	11 38	2. uguale o superiore a 160 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	12 40	b. altri, di un peso netto uguale o superiore a 75 gr ed inferiore o uguale a 250 gr (*q*) e di un valore franco frontiera (*p*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 180 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	55	C. Cheddar (Chester) avente un tenore minimo in materie grasse del 50 % in peso della sostanza secca	zero	zero	zero	zero	zero	32.112
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	11.291
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	2.251	zero	zero	2.251	zero	11.291
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	15 41	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	zero	zero	zero	33.077
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	32.112 (*l*)	zero	32.112 (*l*)	zero	32.112 (*l*)	32.112
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	32.112

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	67 45 48 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel - e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa	zero	7.270	zero	zero	5.232 (*i*)	31.196
	42	V. Tilsit (Havarti)	zero	2.895	zero	zero	5.058 (*i*)	19.721
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero (*i*)	17.990
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
		VIII. Latticini ed altri:						
	ex 17 ex 20 ex 23 ex 36	a. in imballaggi di contenuto netto di 250 gr o meno ed aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 32 %	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
	ex 17 ex 20 ex 23 ex 36	b. altri	zero	zero	zero	zero	zero	16.626 (*r*)
		F. formaggi fusi:						
		I. formaggi fusi nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo Glaris alle erbe (detto Schabziger) condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*f*) di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto pari o maggiore a 110 U.C. ed aventi un tenore in materie grasse in peso di sostanza secca:						
	75 85	a. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per il totale delle porzioni o delle fette (*u*)	2.188	6.859	2.188	2.188	5.596 (*i*)	18.750
	76 88	b. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e per il 6° restante non superiore al 56 % (*u*)	2.188	6.859	2.188	2.188	5.596 (*i*)	19.375
	78 91	c. superiore al 48 % ed inferiore o uguale al 56 % per il totale delle porzioni o delle fette (*u*)	2.188	6.859	2.188	2.188	5.596 (*i*)	21.875
	82 94	II. altri	2.188	6.859	2.188	2.188	5.596 (*i*)	33.974
17.02- -A		Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro	esente	esente	esente	esente	esente	8.513
	04	II. altri	esente	esente	esente	esente	esente	8.513

NOTE

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per i applicazione di questa sottovoce, per formaggi condizionati (in scatole o in fette) destinati alla vendita al minuto, si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente *in una delle tre forme seguenti:*

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr, oppure una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di un peso netto unitario non superiore a 30 gr.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U. C. per quintale di prodotto, per provenienze dagli Stati membri e di 8 U. C. per provenienze dai Paesi terzi.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà pertanto calcolato con le seguenti formule:

per gli scambi intracomunitari: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$; per gli scambi con i Paesi terzi: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 5.000$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della Tabella;
— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti il latte per 100 kg di prodotto;
— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U. C. per i Paesi C.E.E.;
— 5.000 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 8 U. C. per i Paesi terzi.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 3.124 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 nel quale risulti:
— nel quadro *A* l'indicazione dell' Italia come Paese di destinazione;
— nel quadro *B* il visto dell'Autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'Autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:
« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D. D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(Per le norme vedi circolare a roneo Prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*m*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):
« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »
« fur Futterzwecke (04 02-A-III-b-1) »
« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »
« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) »

2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):
« altri (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »
« autres (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D. D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(*n*) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *m*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 12.094 per quintale.

Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog./000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(*o*) Sono considerate forme standard quelle aventi i seguenti pesi netti:
Emmental . . . .: da 60 kg a 130 kg inclusi.
Gruyère e Sbrinz . . . .: da 20 kg a 45 kg inclusi.
Appenzell . . . .: da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*p*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del Paese esportatore.

(*q*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:
— la denominazione del formaggio;
— il tenore in materia grassa in peso della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del Paese d'origine del formaggio.

(*r*) In aggiunta al prelievo è dovuto un importo supplementare di lire 78.125 per quintale netto.

(*s*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi della voce 04.02-B-I-b (statistica 48).

(*t*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi, rispettivamente:
— della voce 04.04-E-II (statistiche 15, 41) se trattasi di formaggi Emmental, Gruyère e Sbrinz;
— della voce 04.04-E-IV (statistica 48) se trattasi di formaggio Appenzell.

(*u*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-F-II (statistiche 82, 94).

(11943)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico per esami a dodici posti di vice disegnatore in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 1° febbraio 1932, n. 401;

Vista la legge 31 ottobre 1955, n. 1053;

Vista la legge 10 luglio 1960, n. 724;

Considerato che alla data odierna nella qualifica iniziale del ruolo della carriera di concetto del personale tecnico dei disegnatori del genio civile vi sono dodici vacanze;

Ritenuto che, in relazione all'effettivo fabbisogno di personale ed alle accertate esigenze di servizio è necessario provvedere alla copertura di tali vacanze e che occorre pertanto bandire un pubblico concorso per esami;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per esami a dodici posti di vice disegnatore in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto del genio civile.

I vincitori saranno assegnati presso gli uffici provinciali del genio civile aventi sede nelle seguenti regioni:

Piemonte: sino alla concorrenza di posti 2;
Lombardia: sino alla concorrenza di posti 2;
Veneto - Friuli - Venezia Giulia: sino alla concorrenza di posti 2;
Emilia Romagna: sino alla concorrenza di posti 2;
Calabria: sino alla concorrenza di posti 2;
Sicilia: sino alla concorrenza di posti 2.

L'amministrazione si riserva di avvalersi della facoltà di cui agli artt. 3 e 8 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) possesso di uno dei seguenti titoli di studio, con esclusione di titoli equipollenti:

a) diploma di maturità artistica, conseguita presso i licei artistici;

b) titolo di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole statali;

c) diploma di geometra;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo le deroghe previste dalla vigente legislazione ed elencate nell'allegato 3;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi viziati da invalidità non sanabile.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3.

Presentazione e forma della domanda di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite di età di anni 32, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando quando del caso, le eventuali condanne riportate anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

f) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza ai sensi dell'art. 127, lettera *d)* del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

l) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

m) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate o non recanti il visto prescritto.

L'amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte, almeno quindici giorni prima dello inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di un'amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono conseguiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare a pena di decadenza, nel termine di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati e gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1943 e per gli invalidi per servizio e per gli invalidi e mutilati civili e del lavoro il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obietivo, la dicharazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

b) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato e non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo:

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima: certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che, non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di

qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quello di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive integrazioni e modificazioni, oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora favorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione di cui agli artt. 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.

Rinvio

Per ciò che non contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1969

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1969
Registro n. 5, *foglio n.* 141

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA DI ESAMI

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) lingua italiana (componimento);

2) aritmetica e geometria elementare piana e solida. Nozioni di geometria descrittiva. Proiezioni ortogonali e prospettiva: applicazioni. Elementi di architettura. Disegno di edifici e di opere d'arte;

3) disegno topografico.

Sono oggetto delle prove orali, oltre le materie di cui ai precedenti numeri 2 e 3, anche le seguenti:

4) diritti e doveri dell'impiegato;

5) nozioni elementari sull'ordinamento dell'amministrazione dei lavori pubblici.

Roma, addì 1° febbraio 1969

Il Ministro: MANCINI

ALLEGATO N. 2

(Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . residente in . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . n. . (1) chiede di essere ammesso al concorso del Genio civile.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (5);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

Data . . . .

Firma . . . . (7)
(autentica)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne, riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

ALLEGATO N. 3

Categorie per le quali è aumentato il limite massimo di età

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2 è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23 convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, nonchè dell'art. 4 della legge medesima, integrato con legge 28 novembre 1957, n. 1143 e con legge 6 dicembre 1960, n. 1556;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7;

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1678; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212; decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385;

e) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3; decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 170);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885;

i) per i profughi dell'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art.1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per le altre categorie di profughi cui le vigenti disposizioni estendono il presente beneficio;

p) per il personale militare che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento (legge 11 dicembre 1962, n. 1746);

3) a trentanove anni:

a) per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2 modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5 e testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2, n. 2);

5) a quarantacinque anni, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; il beneficio si applica per un quinquennio dalla cessazione del rapporto d'impiego;

6) a cinquantacinque anni, per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7) nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, art. 9);

b) per i mutilati ed invalidi della guerra di liberazione condotta in formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

c) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1, legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9 e legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7);

d) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

e) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660) limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

g) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6; decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550);

h) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

i) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate organizzate da essi, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

l) per i mutilati o invalidi della sedicente repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

m) per i mutilati ed invalidi in conseguenza, di deportazione o internamento ad opera del nemico (art. 2 legge 14 marzo 1961, n. 130);

n) per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati ed invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni: non sono ammessi al beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa; nonchè gli invalidi assegnati

alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4) e 10), della categoria 9ª e da 3) a 6) della categoria 10ª; nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa; nonchè infine, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, eccettuati quelli di cui alle voci da 4) a 10) della tabella stessa;

7) a 55 anni per i mutilati e gli invalidi del lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima);

8) a 55 anni per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288, art. 6); nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

9) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

10) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, della legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 9) e 10) che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

11) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che siano impiegati statali di ruolo o operai permanenti dello Stato;

b) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari (legge 26 marzo 1965, n. 229);

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

ALLEGATO N. 4

Titoli di preferenza e precedenza

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stato riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio, libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo; oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci della prigionia: oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137; una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885; l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale: copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in bollo;

9) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

10) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente n. 2) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

11) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

12) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nel precedente n. 9) nonchè le madri, le mogli e le sorelle

vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

13) per i coniugati ed i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

14) per i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono;

15) per i mutliati e invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962 n. 1539, il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

16) per i mutilati e gli invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, il documento di iscrizione sul rispettivo elenco presso le sezioni provinciali della relativa associazione nazionale.

(2913)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione valutatrice e commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione all'8° corso superiore tecnico della motorizzazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, recante disposizioni per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento dei corsi e degli esami previsti dalla legge 31 luglio 1956, n. 917, sui servizi tecnici di artiglieria e del la motorizzazione;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1968, registro n. 23 Difesa, foglio n. 173, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso per titoli o per titoli ed esami per l'ammissione di otto ufficiali al l'8° corso superiore tecnico della motorizzazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417, concernente i compensi per i componenti le commissioni giudicatrici;

Decreta:

Art. 1.

La commissione prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, citato nelle premesse, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie dei candidati al concorso per l'ammissione all'8° corso superiore tecnico della motorizzazione, è composta come segue:

Presidente:
Ten. gen. S.Te.M. s.p.e. Maresca Carlo.

Membri:
Magg gen. S.Te.M. s.p.e. Gragnoli Massimiliano;
Col. S.Te.M. s.p.e. Tajani Raffaele;
Col. S.Te.M. s.p.e. Romano Valentino;

Segretario senza diritto a voto:
Cons. 1ª classe Santoni dott. Alberto.

Art. 2.

La commissione esaminatrice, prevista dall'art. 3, ultimo comma, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, è costituita come segue:

Presidente:
Magg. gen. S.Te.M. s.p.e. Volpe Carlo.

Membri:
Col. S.Te.M. s.p.e. Tajani Raffaele;
Col. S.Te.M. s.p.e. Nasca Amedeo;
Col. S.Te.M. s.p.e. Mazzetti Giulio;
Col. S.Te.M. s.p.e. Romano Valentino;
Prof. Castagna Arnaldo, per l'esame di meccanica applicata;
Prof. Schiaffino Piero, per l'esame di elettrotecnica generale;
Prof. Turriziani Renato, per l'esame di chimica applicata;
Prof. Liotta Rosario, per l'esame di fisica generale;

Segretario senza diritto a voto:
Magg. S.Te.M. s.p.e. Arcamone Giorgio.

Art. 3.

Ai componenti le commissioni di cui ai precedenti articoli saranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 gennaio 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1969
Registro n. 7 *Difesa, foglio n.* 283

(3148)

Commissione giudicatrice del concorso, per titoli, per il reclutamento di cinque tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1968, registro n. 22 Difesa, foglio n. 245, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, per il reclutamento di cinque tenenti dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo riservato ai tenenti in servizio permanente effettivo delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio provenienti dall'Accademia militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417, concernente i compensi per i componenti le commissioni esaminatrici;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli, per il reclutamento di cinque tenenti dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo, indetto con il decreto ministeriale 6 luglio 1968, indicato nelle premesse, è così composta:

Presidente:
Gen. di div. CC. s.p.e. Arnera Alfredo.

Membri:
Col. CC. s.p. « a disp. » Pollice Ettore;
Col. art. s.p.e. Castro Giuseppe;
Ten. col. ftr. s.p.e. Cadeddu Francesco;
Ten. col. ftr. s.p.e. Benetti Tarcisio.

Segretario senza diritto a voto:
Cons. 1ª classe Santoni dott. Alberto.

Art. 2.

Ai componenti la commissione saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 gennaio 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1969
Registro n. 7 *Difesa, foglio n.* 285

(3147)

lativo alla pubblicazione del decreto di approva- ella graduatoria di merito e di dichiarazione dei i del concorso a seicento posti di operaio dello i 3ª e 5ª categoria, in prova, per la qualifica di di « battimazza » (sedici posti).

ornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 4ª naio 1969, è stato pubblicato il decreto ministeriale ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 14 di- 68, registro n. 58 Difesa, foglio n. 114, con il quale è ovata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati del concorso a seicento posti di operaio dello Stato categoria, indetto con decreto ministeriale 15 feb- per la qualifica di mestiere di « battimazza » (sedici

lativo alla pubblicazione del decreto di approva- ella graduatoria di merito e di dichiarazione dei i del concorso a seicento posti di operaio dello i 3ª e 5ª categoria, in prova, per la qualifica di di « carpentiere in ferro » (sette posti).

ornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 4ª naio 1969, è stato pubblicato il decreto ministeriale ovembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 14 di- 68, registro n. 58 Difesa, foglio n. 115, con il quale è ovata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati del concorso a seicento posti di operaio dello Stato categoria, indetto con decreto ministeriale 15 feb- per la qualifica di mestiere di « carpentiere in ferro » i).

lativo alla pubblicazione del decreto di approva- ella graduatoria di merito e di dichiarazione dei i del concorso a seicento posti di operaio dello i 3ª e 5ª categoria, in prova, per la qualifica di di « falegname » (due posti).

ornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 43ª obre 1968, è stato pubblicato il decreto ministeriale ttembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 21 set- 68, registro n. 44 Difesa, foglio n. 30, con il quale è ovata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati del concorso a seicento posti di operaio dello Stato categoria, indetto con decreto ministeriale 15 feb- per la qualifica di mestiere di « falegname » (due

MINISTERO DEL TESORO

ne delle commissioni medica e giudicatrice dei a posti di operaio comune (3ª categoria) in resso la Zecca.

IL MINISTRO PER IL TESORO

a legge 5 marzo 1961, n. 90;

li articoli 6 e 8 del decreto ministeriale 5 agosto 1968, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1968, 29 Tesoro, foglio n. 315, con il quale sono stati eguenti concorsi a posti di operaio di 3ª categoria prova presso la Zecca, con le qualifiche contemplate a *C* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 309; concorso o di aiuto conduttore di macchine utensili automa- miautomatiche; concorso a tre posti di aiuto mecca- orso a due posti di aiuto contatore, pesatore e veri- monete; concorso a due posti di aiuto fabbro fuci- orgiatore; concorso a due posti di aiuto saldatore di

a legge 4 novembre 1950, n. 888;

l decreto del Presidente della Repubblica 11 gen- n. 5;

a legge 18 marzo 1968, n. 309;

Decreta:

Art. 1.

Per l'accertamento della idoneità fisica e dell'attitudine al servizio dei candidati ai concorsi a posti di operaio di 3ª categoria comune in prova presso la Zecca con le seguenti qualifiche: un posto di aiuto conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche, tre posti di aiuto meccanico, due posti di aiuto contatore, pesatore e verificatore di monete, due posti di aiuto fabbro fucinatore e forgiatore e due posti di aiuto saldatore di metalli, indetti con decreto ministeriale 5 agosto 1968, n. 575366, è costituita a norma dell'art. 6 del decreto medesimo, la seguente commissione:

Presidente:

Guarino dott. Ariberto, ispettore generale del Tesoro, direttore della Zecca.

Membri:

Cupi dott. Antonino, medico fiscale della Zecca;

La Vigna dott. Eugenio, tenente colonnello medico presso il comando generale Guardia di finanza.

Segretario:

Massaro dott. Ennio, capo della segreteria della Zecca.

Art. 2.

Per la determinazione dei criteri di scelta dei candidati e per la valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti ai concorsi di cui al precedente art. 1, sono costituite, a norma dell'art. 8 del citato decreto ministeriale 5 agosto 1968, le seguenti commissioni:

concorsi a un posto di aiuto conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche e a due posti di aiuto fabbro fucinatore e forgiatore:

Presidente:

Guarino dott. Ariberto, ispettore generale del Tesoro, direttore della Zecca.

Membri:

Bilancini ing. Lucio, capo dei servizi tecnici della Zecca;

Egidi cav. Aldemando, capotecnico principale.

Segretario:

Massaro dott. Ennio, capo della segreteria della Zecca.

Concorsi a tre posti di aiuto meccanico e due posti di aiuto contatore, pesatore e verificatore di monete:

Presidente:

Guarino dott. Ariberto, ispettore generale del Tesoro, direttore della Zecca.

Membri:

Bilancini ing. Lucio, capo dei servizi tecnici della Zecca;

Girlanda cav. uff. Mario, capotecnico capo della Zecca.

Segretario:

Massaro dott. Ennio, capo della segreteria della Zecca.

Concorso a due posti di aiuto saldatore di metalli:

Presidente:

Guarino dott. Ariberto, ispettore generale del Tesoro, direttore della Zecca.

Membri:

Jelpo ing. Nicola, ingegnere del ruolo della Zecca;

Egidi cav. Aldemando, capotecnico principale.

Segretario:

Massaro dott. Ennio, capo della segreteria della Zecca.

Art. 3.

La spesa graverà sul cap. 2122 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 per l'importo presunto di L. 1.072.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 febbraio 1969

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *marzo* 1969
Registro n. 7 *Tesoro, foglio n.* 29

(3168)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte, grafiche e pratiche dei concorsi per merito distinto per gli insegnanti dei ruoli organici degli istituti professionali e delle scuole tecniche, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1964 e al 1° ottobre 1965.

Le prove scritte e pratiche dei concorsi per merito distinto per gli insegnanti dei ruoli organici degli istituti professionali e delle scuole tecniche, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1964 e al 1° ottobre 1965, indetti con decreti ministeriali 30 settembre 1964 e 30 settembre 1965, avranno luogo in Roma, con inizio alle ore 8,30, nelle sedi e nei giorni indicati nella tabella annessa al decreto ministeriale 4 aprile 1969 e che qui di seguito si trascrive:

Materie o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi: Materie tecniche commerciali (negli istituti professionali per il commercio) — Prova di esame: scritta — Data prova: 27 maggio 1969 — Sede della prova: Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione professionale - viale Trastevere, 209, Roma.

Materie o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi: Matematica e complementi di fisica (negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato) — Prova di esame: scritta — Data prova: 21 maggio 1969 — Sede della prova: Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione professionale - viale Trastevere, 209, Roma.

Materie o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi: Matematica e computisteria (nelle scuole tecniche commerciali) — Prova di esame: scritta — Data prova: 19 maggio 1969 — Sede della prova: Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione professionale - viale Trastevere, 209, Roma.

Materie o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi: Esercitazioni pratiche per la legatoria — Prova di esame: pratica — Data prova: 28 maggio 1969 — Sede della prova: Istituto professionale per l'industria e l'artigianato « Locatelli » - Scuola coord. ENAOLI - via Torre Spaccata, Roma.

(3349)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PADOVA

Graduatoria del concorso per titoli per il conferimento del posto di ostetrica condotta del consorzio ostetrico tra i comuni di Saletto e Santa Margherita d'Adige.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 825/26/2 in data 10 marzo 1967, con il quale venne bandito concorso per titoli per il conferimento del posto di ostetrica condotta del consorzio ostetrico tra i comuni di Saletto e Santa Margherita d'Adige;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria delle due concorrenti ammesse al concorso predetto, formulata dalla commissione esaminatrice nominata con proprio decreto n. 3210/8/5 in data 10 maggio 1968;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate al concorso per soli titoli per il conferimento del posto di ostetrica condotta del consorzio ostetrico tra i comuni di Saletto e Santa Margherita d'Adige:

1. Gambalunga Ester . . . . . punti 17,046 su 60
2. Cremonese Edda . . . . . » 8,328 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 25 marzo 1969

Il medico provinciale: LOVINO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2527/8/5 in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti al concorso per soli titoli per il conferimento del posto di ostetrica condotta del consorzio ostetrico tra i comuni di Saletto e Santa Margherita d'Adige, bandito con proprio decreto n. 825/26/2 in data 10 marzo 1967;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La sottoindicata candidata è dichiarata vincitrice del concorso in premessa indicato ed è assegnata quindi alla condotta a fianco della stessa segnata:

Gambalunga Ester: condotta ostetrica del consorzio ostetrico tra i comuni di Saletto e Santa Margherita d'Adige.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 25 marzo 1969

Il medico provinciale: LOVINO

(3081)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.